

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. spec. 1/2026

Data: 11 agosto 2026

*Variazioni in tema di metodo**

di Felice Blando – Ricercatore confermato di Diritto costituzionale nell'Università degli studi di Palermo

TITLE: Variations on Method

ABSTRACT: Muovendo dalla nozione di “esperienza giuridica” e dalla tradizione metodologica inaugurata da Vittorio Emanuele Orlando, il contributo evidenzia come i tradizionali criteri di interpretazione del fenomeno giuridico, incentrati sulla contrapposizione tra dogmatica e approccio positivo, non siano più sufficienti a cogliere la complessità del diritto costituzionale contemporaneo. In particolare, si argomenta che il giuspubblicista non può limitarsi alla ricostruzione tecnico-formale delle fonti, ma deve confrontarsi con le acquisizioni della scienza politica, della sociologia, della filosofia politica e della storia, indispensabili per comprendere l'effettività dell'ordinamento costituzionale. Nella parte conclusiva si rimarca, infine, il ruolo che ancora spetta al giurista nell'epoca dell'intelligenza artificiale e delle trasformazioni geopolitiche globali, con riferimento alla garanzia dei diritti fondamentali, alla dignità della persona umana e, più in generale, al bene comune.

* Lavoro non sottoposto a referaggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento della rivista.

Lo scritto riprende i contenuti dell'intervento svolto nel corso del Seminario “Il metodo del diritto costituzionale fra interdisciplinarietà e transdisciplinarietà”, organizzato dall'Associazione Italiana dei Costituzionalisti a Catania il 15 maggio 2026.

Contributo soggetto alla licenza “CC BY-NC-ND” Attribuzione – Non Commerciale – Non Opere Derivate 4.0 Internazionale; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>.

Building upon the concept of ‘legal experience’ and the methodological tradition pioneered by Vittorio Emanuele Orlando, this article argues that the interpretation of legal phenomena centred on the dichotomy between legal dogmatics and legal positivism are no longer sufficient to capture the complexity of contemporary constitutional law. It contends, in particular, that constitutional scholars cannot confine their inquiry to the technical and formal reconstruction of legal sources, while they must also engage with the insights provided by political science, sociology, political philosophy, and history, all of which are indispensable for understanding the effective operation of the constitutional system. In its concluding section, the article reaffirms the enduring role of the legal scholar in the age of AI and global geopolitical shifts, with particular regard to the protection of fundamental rights, the safeguarding of human dignity, and, more broadly, the pursuit of the common good.

KEYWORDS: metodologia giuridica; diritto costituzionale; interdisciplinarietà; geopolitica; IA; legal methodology; constitutional law; interdisciplinarity; geopolitics; AI

SOMMARIO: 1. Vittorio Emanuele Orlando *oltre* il metodo giuridico. – 2. Il giuspubblicista e le altre scienze umane. – 3. Attualità o inattualità della figura del giurista?

1. Vittorio Emanuele Orlando *oltre* il metodo giuridico

Il dibattito sul «metodo» è stato al centro di un recente Seminario promosso dall’Associazione dei costituzionalisti italiani (avente come tema “*Il metodo del diritto costituzionale fra interdisciplinarietà e transdisciplinarietà*”). I relatori hanno ritenuto insufficiente fondare la loro indagine sulla base rappresentata dai criteri tradizionali di interpretazione del fenomeno giuridico; nell’ambito del Seminario la riflessione si è indirizzata così verso il dibattito più generale sul metodo, che è stato considerato in senso più ampio, alla luce di alcuni orientamenti fondamentali della cultura giuridica di diversi tempi e luoghi.

Il dibattito – si sa – è filtrato da tempo nel diritto pubblico italiano. A partire dalle *Prolusioni* di Vittorio Emanuele Orlando che venivano ad arricchire la scienza italiana di un’opera il cui valore superava i limiti dell’insegnamento e della tradizione nazionale, per inserirsi come più compiuta e perfetta espressione di una corrente europea che ebbe inizio, dopo la metà del XIX secolo, in

Germania, nei brevi e profondi *Grundzüge* di Carl F. von Gerber. Le *Prolusioni* aprivano, dunque, un movimento scientifico che dura da circa un secolo e mezzo, riassumendo discussioni, contrasti, soluzioni che intere generazioni di giuristi hanno faticosamente elaborato. La stessa personalità di Orlando, come testimoniano alcuni mirabili saggi scritti in età avanzata quali «La rivoluzione mondiale e il diritto»¹, «La crisi del Diritto internazionale»² e «Sui partiti politici. Saggio di una sistemazione scientifica e metodica»³, è lontana dal *cliché* che di essa ci è stato tramandato. Scuola dogmatica ed indirizzo positivo sembrano termini insufficienti, esprimono non più che un minimo denominatore, per giunta ovvio.

Le infinite diatribe contro coloro che nelle loro trattazioni di diritto costituzionale fanno utilizzo della politica, della storia e della filosofia appaiono oggi suggerite dalla polemica ma forse non corrispondenti ad alcuna realtà. Le difficoltà – semmai – cominciano dopo, quando, precisato che la trattazione deve essere condotta sul diritto posto, si effettua la scelta tra i metodi da usare per impadronirsi del dato. Bisogna tenere conto delle forze sociali? della tradizione? degli accordi tra i poteri politici? degli interessi sottostanti alle norme? dell'indirizzo politico? o del puro testo costituzionale? E ancora: l'interpretazione del testo deve essere letterale o sistematica o funzionale? Forse, se l'indagine fosse approfondita, si troverebbe che le difficoltà concernono più la individuazione dell'«oggetto», che il metodo: il dato positivo consiste nei testi legislativi o anche nella realtà sociale politica sulla quale le norme devono operare? E ancora: quale è la posizione della consuetudine, della necessità, delle norme convenzionali?

2. Il giuspubblicista e le altre scienze umane

Il diritto, ci sembra poter affermare, non risulta dalla raccolta ufficiale delle leggi. Le leggi nascono, cioè sono emanate o poi muoiono. Ma non muoiono in modo sicuro; non esiste, purtroppo, il certificato di morte della legge. Il concetto veramente importante è quello di «esperienza giuridica». Non conta tanto quello che il legislatore scrive, ma quello che avviene nei fatti e nei comportamenti a livello di massa e che è apprezzabile in termini giuridici, nel rapporto tra i

¹ Stampato quest'anno in volume autonomo da La nave di Teseo, corredato di una *Prefazione* di Natalino IRTI.

² Ripubblicato in *Nomos. Le attualità del diritto*, n. 1, 2014.

³ In ID., *Scritti giuridici varii (1941-1952)*, Giuffrè, Milano, 1955.

comportamenti e le regole effettivamente ritenute. Se ragioniamo in termini di esperienza giuridica, non può essere messo da parte il c.d. «diritto naturale», cioè il diritto ideale a cui ogni uomo aspira, il diritto che in termini positivi non c'è, ma che si è convinti che dovrebbe esserci. Gli uomini lottano, e frequentemente muoiono, per questo diritto ideale che talora, nella concreta esperienza storica, s'invera (inevitabilmente corrompendosi). Il diritto non può prescindere dalle grandi idee che lo ispirano o possono ispirarlo. Anche questo diritto è nella realtà, quanto meno a livello di lotta.

Insomma, a me sembra che, qualora si voglia studiare, dall'«interno», *un* determinato sistema giuridico (penso, innanzitutto a quello statale), l'indagine deve estendersi a molteplici «momenti»: ci sono norme, ci sono principi, ci sono concetti (e cioè «forme» di qualificazione, di valutazione e di organizzazione del mondo reale) e c'è, appunto, un mondo reale, *ulteriore* (nonostante tutto), rispetto a quello risultante dalle forme; mondo *ulteriore*, popolato ed animato da idee, da ideali, da interessi e da azioni, i più svariati e mutevoli.

Ed allora, il compito del giurista non può evidentemente limitarsi alla conoscenza e alla ricostruzione delle espressioni formali, comunque, riconducibili o ricavabili dal sistema giuridico prescelto. Per comprendere, nella sua interezza e globalità, la dimensione di una determinata esperienza giuridica, è necessario non ridurre la propria indagine nei confini delineati dalle specifiche «forme» di *quel* sistema, ma bisogna considerare anche i molteplici fattori che tale esperienza caratterizzano, quale fenomeno sociale.

Per la verità è difficile dubitare che un giuspubblicista che non ha una buona padronanza della scienza politica, della sociologia giuridica, della filosofia politica, della storia è costretto a trattazioni, magari tecnicamente esemplari su punti specifici, ma povere sul piano generale o sulle questioni più controverse. Quanto più un giurista comprende delle scienze umane, e si mostra capace di vedere e stabilire legami tra le acquisizioni di tali scienze ed il suo proprio specifico campo disciplinare, tanto più intenso, originale, convincente diverrà nella sua opera di giurista. Proprio perché il diritto ha la caratteristica di struttura sociale che si identifica in una serie di regole di comportamento per la disciplina della società, non si può prescindere da una valutazione di effettività a suo riguardo ed ignorare la correlazione esistente tra scienza del diritto costituzionale e altre scienze sociali.

Tuttavia, va incidentalmente notato che i giuristi non vengono mai citati (salve rarissime eccezioni) negli scritti di altri scienziati e in specie negli scritti degli scienziati della politica, i quali

infatti sembrano trascurare l'apporto che in materia di studi politici viene dalle ricerche di diritto costituzionale. Una spiegazione potrebbe forse essere data nella considerazione del diritto come scienza normologica pura, e dei momenti e aspetti diversi tra chi raccoglie, analizza e classifica i dati della realtà «politica» (compito descrittivo che compete alla scienza politica), e chi enuclea da tali dati i valori da considerare giuridicamente operativi (compito della scienza giuridica).

3. Attualità o inattualità della figura del giurista?

E tuttavia, nonostante le molte consapevolezze e gli auspici che si possono formulare, la storia e il destino, tutti particolari, del giurista rimangono costellate da esitazioni e da pregiudizi intellettuali.

Non ci si può meravigliare più di tanto se, nella più generale storia della cultura del nostro Paese, i giuristi continuano ad essere ancor più destinati (o predestinati) a giocare, nella comune considerazione, un ruolo marginale e a cadere subito nell'oblio. Quella della caducità sembra essere quasi una tendenziale caratteristica del lavoro del giurista. Non so se sia nel giusto l'affermazione di brutale franchezza espressa da Giuseppe Ugo Rescigno per cui il giurista è uno scienziato dal «triste destino»⁴; giacché è molto raro che i suoi scritti vengano conosciuti al di fuori della cerchia degli esperti e che possano influenzare studiosi di altre discipline; ed è infrequente che un giurista oltrepassi le frontiere del proprio Paese e della propria lingua. Non so se questo convincimento possa condividersi in tutta la sua estensione. Certo è che gli indizi, che possiamo desumere dall'esame della realtà che ci circonda, sembrano a nostro giudizio, confermare la perdita di centralità del giurista nell'ambito dell'esperienza culturale di un popolo. L'intelligenza artificiale è divenuta il luogo privilegiato dell'«invenzione giuridica», anche perché, ormai, una cospicua parte degli operatori giuridici dei paesi altamente sviluppati dipende da essa per l'analisi di risultati precedenti e proposta di risultati nuovi. Vi risparmio l'elencazione dei gravissimi problemi istituzionali e sociali connessi al declino dell'assetto geo-politico conosciuto prima del conflitto Russo-Ucraino e della seconda Presidenza Trump, che presumo noti a tutti.

⁴ ID., *Il giurista come scienziato*, in *Diritto Pubblico*, 2003, 864.

Di fronte ai complessi scenari ai quali abbiamo fatto cenno, ci chiediamo se tutti i gravissimi problemi che essi pongono, proprio perché affrontabili con accordi internazionali e con misure extragiuridiche, abbiano a che vedere con il ruolo dei giuristi, i quali possono ben poco, o nulla affatto. Del resto, anche in tempi meno oscuri di quelli attuali Alessandro Pace – in un suo scritto del 2003 dedicato a «Le sfide del costituzionalismo nel XXI secolo»⁵ – raccomandava ai costituzionalisti cautela nell'intervenire su qualunque problema d'interesse generale, per concentrarsi invece sul carattere «pratico» dell'indagine giuridica e proporre nuove interpretazioni che servano a riconoscere o rafforzare un diritto o per conseguire un traguardo più avanzato in termini di dignità della persona e di bene comune.

⁵ Pubblicato in *Diritto pubblico*, n. 3, 2003, 887 ss.